



61/SA/2023

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2545-*septiesdecies* c.c.;

VISTO l'articolo 1 della legge n. 400/75;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

VISTO il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 11 novembre 2022 n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTE le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

CONSIDERATO che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002 n. 220, come modificato dalla Legge 205/17;

CONSIDERATO che, in assenza di domicilio digitale attivo, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione, datata 25 gennaio 2023, presso il portale istituzionale on line del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza>, e



che nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

VISTO il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 17 maggio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di Commissario liquidatore;

RITENUTA l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del Commissario liquidatore;

CONSIDERATO che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con Decreto Direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla Direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa "LA CASTELLANA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L." con sede in VIA XXV APRILE, 8 81010 CASTELLO DEL MATESE (CE) – C. F. 02012170615, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* c.c..

Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato Commissario liquidatore l'avv. GIANNI EMILIO IACOBELLI, nato a BENEVENTO (BN) il 17/05/1963 (c. f. CBLGNM63E17A783V), e domiciliato in NAPOLI (NA) 80141 - via PIETRO GIANNONE, 30. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della Direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3



Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Giulio Mario DONATO